

REQUISITI E FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TELEMATICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA – PRIMA APPLICAZIONE

Generalità

1. Il sistema telematico per la costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia (di seguito: il sistema) è realizzato tramite una applicazione *web* accessibile utilizzando un normale browser internet e garantisce un elevato livello di sicurezza ed affidabilità, prevedendo almeno le caratteristiche di cui ai successivi punti del presente documento.
2. Il link all'applicazione *web* è ospitato in una sezione del portale della Cassa in modo da garantire un facile accesso alle imprese consumatrici di energia interessate all'iscrizione all'elenco che, in sede di prima applicazione, sarà focalizzato esclusivamente sui consumi di energia elettrica.
3. Il sistema garantisce un adeguato livello di evolvibilità in modo da permettere in futuro la raccolta anche di ulteriori informazioni nell'ambito del decreto 5 aprile 2013.
4. Per ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica il sistema permette la generazione di un'utenza con *username* corrispondente alla partita IVA dell'impresa.
5. Il sistema permette all'utente di scegliere la propria *password*, secondo requisiti minimi di complessità e di modificarla in ogni momento.

Fase di registrazione

6. Il sistema permette all'utente di inserire in fase di registrazione la propria password iniziale e successivamente invia un messaggio di posta elettronica all'utente con il link per abilitare l'accesso al sistema.
7. Prima di procedere alla dichiarazione dei requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, il sistema richiede all'utenza di fornire i seguenti dati anagrafici dell'impresa:
 - a) Ragione sociale dell'impresa;
 - b) Sede legale;
 - c) Codice REA (Repertorio Economico Amministrativo) rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato;
 - d) Codice IBAN;
 - e) Contatto di riferimento;
 - f) Telefono;
 - g) Fax;
 - h) Indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Per completare la fase di registrazione il sistema richiede all'utente di fornire i seguenti dati relativi al rappresentante legale o negoziale dell'impresa:
 - i) Nome e cognome;
 - j) Data di nascita;
 - k) Luogo di nascita;

l) Codice fiscale.

Fase di dichiarazione

9. Terminata la fase di registrazione, il sistema permette all'utente di compilare la dichiarazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, relativa all'annualità di riferimento.
10. I dati necessari per la dichiarazione sono elencati nell'Allegato 2.
11. Per le imprese in stato di crisi, il sistema permette all'utente di indicare l'annualità di riferimento relativa all'ultimo anno utile precedente la dichiarazione di stato di crisi.
12. Il sistema permette all'utente di sospendere e riprendere l'inserimento dei dati necessari per la dichiarazione senza effettuare l'invio definitivo.

Fase di verifica, firma della dichiarazione e invio definitivo

13. Terminata l'inserimento dei dati richiesti per la dichiarazione, in sede di prima applicazione, il sistema calcola.
 - a) Il quantitativo complessivo annuo di energia elettrica utilizzata;
 - b) L'indice di costo elettro-energetico rapportato al fatturato, come indicato dall'art. 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013.
14. Il sistema procede con la fase di firma della dichiarazione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il quantitativo complessivo annuo di energia elettrica utilizzata è uguale o superiore a 2,4 GWh;
 - b) l'indice di costo elettro-energetico rapportato al fatturato è uguale o superiore al 2%;
 - c) il codice ATECO prevalente appartiene alle attività manifatturiere (codici comprese tra 10.xx.xx e 33.xx.xx).
15. Il sistema permette all'utente di firmare la dichiarazione in forma cartacea o elettronica.
16. In caso di firma cartacea, il sistema permette il caricamento del file in formato .pdf contenente la dichiarazione firmata e della fotocopia del documento di identità del rappresentante legale o negoziale che ha firmato la dichiarazione.
17. Prima dell'invio definitivo, il sistema avvisa l'utente che i dati vengono forniti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e che pertanto trovano applicazione le forme sanzionatorie ivi previste nei casi di dichiarazioni mendaci.

Fase di rilascio di una ricevuta

18. Completato l'invio definitivo, il sistema permette all'utente di scaricare una ricevuta che certifica che l'impresa ha effettuato la dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e che in base a tale dichiarazione l'impresa risulta iscritta nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, indicando i valori dei parametri di cui al punto 14.

19. Il sistema permette all'utente di recuperare la ricevuta anche successivamente alla sessione di invio definitivo dei dati.

Fase di chiusura del sistema

20. Decorso il termine definito dall'Autorità, il sistema impedisce la registrazione di nuovi utenti e il rilascio di dichiarazioni, mentre continua a consentire il recupero delle ricevute.
21. Il sistema permette la riapertura a una nuova data definita dall'Autorità, anche in modo selettivo rispetto agli utenti.

Fase di formazione dell'elenco e trasmissione agli organi di controllo

22. Il sistema permette, a fronte di autenticazione delle utenze con *username* e *password* rilasciate dalla Cassa conguaglio e tramite canale web sicuro, l'accesso all'Autorità per l'energia e alle istituzioni indicate all'articolo 6, comma 4, del decreto 5 aprile 2013, per la estrazione e visualizzazione, completa o parziale, delle imprese energivore nonché di tutti i dati forniti dalle medesime imprese in sede di registrazione e di dichiarazione.